Mediazione civile obbligatoria

La c.d. riconvenzionale inedita soggiace alla mediazione obbligatoria

Tribunale di Verona, ordinanza 12 maggio 2016

Con il citato provvedimento il Tribunale di Verona ha rinviato le parti ad una ulteriore mediazione obbligatoria, nonostante si fosse svolta mediazione prima dell'inizio del giudizio su iniziativa della parte attrice contro un Istituto di credito, poiché nel proprio atto introduttivo la banca ha promosso una domanda riconvenzionale c.d. inedita (e cioè domanda riconvenzionale su questione con riferimento alla quale nella fase di mediazione precedentemente attuata le parti non avevano discusso).

Il Tribunale ha al riguardo mosso la seguente precisazione: deve escludersi che lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione dopo l'esito infruttuoso del primo sia inutile e dispendioso, poiché esso avviene sulla base di una circostanza sopravvenuta costituita dalla domanda di condanna del soggetto convenuto ed essa è idonea a indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia.